

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 22.02.2016, presentata, mediante ricorso inoltrato a mezzo mail il 16.02.2016, dal sig. Ursini Casalena Simone, atleta della A.S.D. Polisportiva Ricreativa Selva (tessera n. 483737) partecipante, unitamente al compagno di squadra sig. Walter Di Gregorio, alla gara valida quale semifinale della specialità coppia del campionato provinciale di Teramo (in cui hanno affrontato la formazione del Colledara composta dai sig.ri Graziano e Fabio Di Carlo) disputata, presso il bocciodromo di Sant'Egidio alla Vibrata, il precedente 14.02.2016, avente ad oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett. a, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la regolarità dell'attribuzione del risultato finale della gara di cui sopra.

DIRITTO

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, preliminarmente, rileva - in forza dell'art. 19, comma 1, del citato Regolamento di Giustizia e Disciplina - di essere competente a giudicare, nel merito, i fatti esposti nella denuncia sopra riferita, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato tempestivamente proposto entro i tre giorni dal compimento dell'evento (14.02.2016), avendo il ricorrente inoltrato, a mezzo mail (abruzzo@federbocce.it), in data 16.02.2016, regolare reclamo con esplicitazione dei motivi a sostegno, nuovamente depositato (pur non essendo prescritto tale ulteriore incombente) mediante spedizione di plico racc. A. R. pervenuto il successivo 22.02.2016.

Ciò posto, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, vertendo la domanda avanzata dal ricorrente sulla regolarità dello svolgimento della gara in parola e, nello specifico, sulla corretta attribuzione del relativo risultato finale (sebbene non sia stata espressamente richiesta in via cautelativa dall'istante la non omologazione dello stesso in forza dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia e Disciplina), ha disposto, ex art. 22, comma 2 di detto Regolamento, in data 06.04.2016, l'acquisizione dei referti di gara a firma dell'arbitro e del commissario di campo della partita de qua, rispettivamente sig.ri Licio Feliciani e Pancrazio Di Emilio.

Pervenuta tale documentazione in data 12.04.2016, il Giudicante ha ritenuto la controversia matura per la decisione.

Ebbene, dagli atti dei predetti ufficiali di gara non emerge, in alcun modo, che vi sia stata alterazione nell'attribuzione del risultato conseguito a termine dell'incontro per cui vi è giudizio.

Contrariamente agli assunti formulati dal ricorrente ed agli addebiti conseguentemente mossi dal medesimo nell'istanza rivolta a codesto Giudicante, non trova conferma la circostanza onde, sul punteggio di 11 pari, il giocatore della formazione della Polisportiva Ricreativa La Selva, sig. Walter Di Gregorio (compagno di squadra dell'istante), a seguito della ultima giocata effettuata in cui aveva dichiarato e colpito il pallino, abbia, osservando erroneamente il risultato della sua azione di gioco appena conclusa, confuso la boccia più vicina al pallino (teoricamente quella da lui appena giocata) con quella dell'avversario (a causa della riferita affinità di colorazione) e, disperandosi, abbia, quale istintivo gesto di stizza, spostato con un piede, calciandola, una delle bocce precedentemente giocate che ha terminato la

corsa sulla tavola di fondo, senza urtare le altre bocce in campo, con possibilità, pertanto, trattandosi di una propria boccia non in movimento, di procedere ad una eventuale ricostruzione del gioco.

Ambedue i prefati direttori di gara, evidenziano, infatti, che l'atleta Di Gregorio, nella concitata azione posta in essere sul punteggio i 11 pari, dopo aver dichiarato e colpito il pallino, prima ancora che procedessero alla misurazione della distanza dal pallino delle bocce più vicine lanciate dalle rispettive compagini, ha scalcio non una boccia giocata dalla propria squadra non in movimento, bensì una boccia avversaria non segnata dall'arbitro, rendendo, di fatto, impossibile la ricostruzione anche ex post del gioco, con conseguente corretta attribuzione dei punti alla formazione avversaria della Bocciofila Colledara.

P. Q. M.

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denuncia presentata, in data 16.02.2016, dal sig. Ursini Casalena Simone, atleta della A.S.D. Polisportiva Ricreativa Selva (tessera n. 483737) partecipante, unitamente al compagno di squadra sig. Walter Di Gregorio, alla gara valida quale semifinale della specialità coppia del campionato provinciale di Teramo (in cui hanno affrontato la formazione del Colledara composta dai sig.ri Graziano e Fabio Di Carlo) disputata, presso il bocciodromo di Sant'Egidio alla Vibrata, il precedente 14.02.2016, avente ad oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, lett. a, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la regolarità dell'attribuzione del risultato finale della gara di cui sopra, senza svolgere richiesta di assunzione di provvedimenti provvisori e cautelativi, dispone:

rigetta il ricorso;

per l'effetto dichiara omologato il risultato finale della gara in questione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito conseguenti.

Così deciso in Roseto (TE), addì 13.04.2016

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA